



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Mariapia Parisi	Presidente
dott. Massimo Vicini	Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. r.g. 3082/2020 pendente tra:

Parte_1

C.F._1

Parte_2

CodiceFiscale_2

compiutamente generalizzati nell'atto di citazione, con il patrocinio degli Avv.ti Gian Luca Altini e Gianfranco Fiorentini, ed elezione di domicilio presso lo studio del primo giusta delega in atti;

ATTORI

contro

CP_1

C.F._3

;

Controparte_2

C.F._4

,

compiutamente generalizzate nella comparsa di costituzione e risposta, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Solaroli, ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore giusta delega in atti;

CONVENUTE

OGGETTO: azione di riduzione di donazione;

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- per gli attori, come da note sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni depositate il 23.5.2024;

- per le convenute, come da note sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni depositate il 6.6.2024;

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

La controversia prende le mosse dalla apertura della successione del fu Per_1

[...] deceduto in data 23.3.2016, domiciliato in vita in Faenza.

Gli attori, figli del *de cuius*, ed eredi con beneficio di inventario di questi, giusta autorizzazione del Giudice delle successioni, convenivano in giudizio le proprie cugine (figlie del fratello del *de cuius*), esponendo che:

- la successione si sarebbe aperta sulla base di testamenti pubblici del 28.10.2013 e del 05.7.2015 (doc. 1);
- eredi universali sarebbero stati i figli attori; i legati in sostituzione di legittima disposti in favore della moglie e dell'altra figlia del *de cuius* sarebbero stati rinunciati;
- il valore del *relictum* ascenderebbe ad €. 493.888,92 (come da perizia immobiliare di cui al doc. 9);
- i debiti ereditari ascenderebbero ad €. 751.236,66 (come da docc. 11-17);
- in vita, e precisamente in data 02.12.2009, il *de cuius* avrebbe effettuato una donazione del valore di €. 286.636,67 in favore del fratello (poi deceduto), padre delle odierne convenute;
- ciò avrebbe determinato la lesione della quota di riserva degli attori, calcolata previa cd. riunione fittizia come a pag. 4 della citazione.

Gli attori, quindi, chiedevano la riduzione di tale donazione e “*disporsi il reintegro nelle forme di legge*”.

Si costituivano tempestivamente le convenute, le quali contestavano la ricostruzione proposta dalla parte attrice.

Elle, in particolare, deducevano:

- 1) la errata/falsa ricostruzione del *relictum* (pagg. 3-11 comparsa), che avrebbe dovuto calcolare l'ingentissimo valore degli *asset* detenuti all'estero dal *de cuius*, ossia, in sintesi: i) la partecipazione totalitaria in una società

- svizzera; ii) tramite essa, la piena proprietà di una villa in Costa Azzurra;
- iii) gli attivi riconducibili al cd. “*trust bicicletta*”, disponente il *de cuius*;
- 2) l’erronea riunione fittizia proposta dagli attori (pagg. 11-17 comparsa) per omessa indicazione delle donazioni/liberalità effettuate dal *de cuius* successivamente a quella (non contestata nell’*an* e nel *quantum*) effettuata in favore (del padre) delle convenute;
- 3) l’erronea/falsa ricostruzione del monte debiti (pagg. 17-18 comparsa), in relazione alla posta passiva di €. 606.882,54, in ipotesi *sub judice*, quindi non cristallizzata ed idonea a comporre il monte debiti da sottrarre al *relictum*.

Scambiate le memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita attraverso CTU tecnico-contabile ed estimativa, affidata al dott. Per_2

All’esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice istruttore spediva la controversia alla udienza di precisazione delle conclusioni; scambiati gli scritti conclusivi, la causa giunge oggi alla decisione collegiale.

I dati pacifici e non contestati.

Prima di entrare nel merito della decisione, si impone un chiarimento circa l’individuazione degli aspetti pacifici e comunque non contestati *inter partes*: ciò anche in ragione di una certa approssimazione nel deposito del compendio documentale.

In primo luogo, è bene osservare che il doc 1) depositato da parte attrice (ossia l’unico documento che conterebbe la riproduzione dei testamenti del defunto Persona_1, è in realtà sostanzialmente incomprensibile, essendo costituito da un *file pdf*, di cinque pagine, nelle quali non vengono riprodotti gli allegati “B” e “C” al verbale di pubblicazione notarile di essi, ossia proprio i testamenti:

A ciò aderendo, io notaio estraggo detti testamenti dal mio repertorio degli atti di ultima volontà, ove sono segnati al numero 33 in data 28 ottobre 2013 e al numero 44 in data 5 luglio 2015, ne dò lettura, presenti le testimoni, al comparente, quindi li allego al presente verbale (ALLEGATO B e C), per farne parte integrante e sostanziale, per sottoporli alla formalità di registrazione. -----

Di là da ciò, peraltro, parte convenuta ha ritrascritto a pag. 4 della comparsa il contenuto del testamento 05.6.2015 (ossia l'ultimo), soggiungendo che esso contenesse la revoca di ogni precedente disposizione.

Sia la circostanza della revoca di precedenti disposizioni, che il contenuto della scheda, non sono state contestate dagli attori (il contenuto del testamento, anzi, è di fatto ammesso negli scritti difensivi attorei): tali aspetti possono quindi dirsi pacifici e provati.

Il contenuto è, quindi, il seguente:

“nomino eredi universali di tutti i miei beni i miei figli signori Parte_1 e Parte_2 , in pari quote fra loro. Lego in sostituzione di legittima a mia moglie CP_3 tutto il denaro che possiederò alla mia morte, depositato e/o investito presso banche, istituti finanziari, istituti assicurativi e uffici postali in genere, in Italia. Lego in sostituzione di legittima a mia figlia CP_4 la somma complessiva di € 200.000,00 che potrà essere corrisposta anche in più tempi, ponendo l'adempimento del legato a carico dei beneficiari del mio trust denominato “Bicicletta”, del quale ho nominato guardiano mio figlio Parte_1 Nel caso in cui i beneficiari del mio trust siano anche miei legittimari, il legato non potrà gravare la quota di legittima a ciascuno spettante. Lego a favore del mio trust denominato “Bicicletta” ogni diritto a me spettante sull'intestazione di immobile acquistato in Francia, detenuto per mio conto dalla società fiduciaria “Ranger”, compreso il diritto a ricevere il corrispettivo ricavato dalla vendita, dedotte le spese inerenti. Sono a carico del mio trust le eventuali imposte tutte di successione del legato disposto a suo favore”.

In secondo luogo, pure il doc 2) depositato da parte attrice pare essere gravemente incompleto: esso dovrebbe contenere l'atto di accettazione beneficiata dell'eredità (da parte degli attori) e la contestuale rinuncia ai legati (da parte delle chiamate a titolo particolare), oltre, infine alla dichiarazione di “acquiescenza al testamento” (si ipotizza da parte delle medesime), ma è in realtà rappresentato da un pdf di appena due facciate, che si tronca *ex abrupto* prima delle relative dichiarazioni negoziali.

Nondimeno, tali circostanze, non contestate dalle convenute, trovano successiva conferma nel doc. 3 attoreo (verbale notarile di inventario), dal quale emerge che:

che con mio atto in data 14 giugno 2016 di repertorio n. 5.267/3.504, registrato all'Agenzia delle Entrate di Ferrara in data odierna al n. 3.981 Serie 1T e trascritto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ravenna, Servizio di Pubblicità Immobiliare sempre in data odierna Reg. Gen. 9.937 Reg. part. 6.423, i signori BENITNI GIOVANNI e BENTINI CARLO hanno accettato con beneficio d'inventario l'eredità del defunto padre signor BENTINI GIUSEPPE, loro devoluta in forza del testamento ultimo succitato, contestualmente rinunciando le signore BABINI ROSA, coniuge e la signora BENTINI PAOLA, figlia del defunto, ai legati in sostituzione di legittima disposti a loro favore, oltrechè alla legittima stessa, prestando ogni più ampia acquiescenza al testamento medesimo; -----

e possono dunque darsi per acquisite (con conseguente procedibilità della azione di riduzione, altrimenti inammissibile ex art. 564, comma 1, c.c.).

Infine, con riferimento ai dati economici, è pacifica (salve le difese delle convenute sopra riassunte) la quantificazione economica proposta dagli attori con riferimento al valore: i) dei cespiti immobiliari oggetto di delazione ereditaria (€. 493.888,92); ii) della donazione oggetto di domanda di riduzione (€. 286.636,67); iii) dei debiti ereditari (€. 751.236,66).

Tali dati, confermati dalle parti e dal CTU (la perizia è *in parte qua* scevra da critiche delle parti), possono essere posti a base dei successivi ragionamenti.

Sulla domanda di riduzione (in generale).

Chiarito quanto sopra in merito al testamento, e ritenuto che dunque la successione del *de cuius* debba essere regolata da esso, occorre esaminare la domanda attorea, volta alla riduzione della donazione in ipotesi lesiva.

Come noto, per procedere a tale operazione:

- il primo dei passaggi previsti dalla legge (art. 556 c.c.) consiste nella determinazione della quota disponibile; essa consiste nella cd. riunione fittizia, che consta dell'accertamento del *relictum*, cui detrarre i debiti ereditari ed aggiungere il valore dei beni oggetto di donazione (il tutto, alla data della

aperta successione); così determinato l'asse, si applicherà la specifica norma codicistica che determina la quota di riserva (e, specularmente, quella disponibile), nel caso in esame, l'art. 542, comma 2;

- la seconda e conseguente operazione concerne il *quomodo* della riduzione, ed in particolare l'ordine dei negozi riducibili: esso prende le mosse dalle disposizioni testamentarie (proporzionalmente, art. 558 c.c.), per giungere alle donazioni, dalla più recente alla più antica (art. 559 c.c.); la *ratio* risiede nella presunzione (*juris tantum*) che il negozio lesivo sia quello cronologicamente più prossimo alla morte del disponente;
- infine, ove si individui un negozio da ridurre, opereranno le successive regole codicistiche dettate in relazione alle diverse condizioni oggettive e soggettive del negozio (artt. 560 e sgg.).

Nel caso oggi in esame, i primi due passaggi sopra indicati non possono in alcun modo condurre a ravvisare nella donazione di cui hanno beneficiato le convenute il negozio da ridursi, con conseguente radicale infondatezza della domanda attorea, e superfluità del terzo dei passaggi summenzionati, in relazione al quale, peraltro, parte attrice non ha svolto domande precise, rimettendo di fatto la questione al Tribunale.

Sulla domanda di riduzione (il caso specifico).

La controversia in esame nasce essenzialmente in relazione alla rilevanza, nell'ottica della azione di riduzione, delle consistenze patrimoniali riconducibili, o meno, al *de cuius* presenti all'estero, e costituite sostanzialmente come detto da: i) la partecipazione totalitaria di una società svizzera ("Rangers Holding SA"); ii) tramite essa, la piena proprietà di una villa in Costa Azzurra; iii) gli attivi riconducibili al cd. "trust bicicletta", disponente il *de cuius*.

Su tale aspetto, le parti si sono lungamente confrontate, ma preme evidenziare sin da subito la rilevanza, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (e salvo quanto *infra* in punto

spese), del fatto che gli attori abbiano omesso qualsiasi cenno a tali beni in sede di atto introduttivo.

Al riguardo è bene sgombrare il campo dal dubbio della ipotetica ignoranza degli attori al riguardo: la scheda testamentaria faceva espresso riferimento sia al *trust*, che all'immobile in Francia, che alla società estera.

In ogni caso, uno degli attori era pacificamente il *guardian* del *trust*.

La mancata menzione di tali aspetti non ha quindi alcuna seria giustificazione.

Venendo al merito, occorre chiarire sin da subito che:

- ove un atto istitutivo, di dotazione, di identificazione di beni, *etc.*, di un *trust* sia giudicato invalido, il *relictum* del *settlor* che sia *medio tempore* defunto è destinato ad aumentare in misura corrispondente al valore degli attivi del *trust* (con ogni intuibile conseguenza in relazione alla esistenza di una lesione dei legittimari, ed ai presupposti per la azione di riduzione);
- se tale atto, invece, sia valido, e individui quali beneficiari i legittimari del *settlor*, il risultato sarà in qualche modo analogo, con riguardo alla lesione ed ai presupposti per la azione di riduzione (poiché i legittimari dovranno imputare tali benefici *ex se* ai sensi dell'art. 564 c.c.).

Il discorso, invece, si complica nel caso in cui il negozio connesso al *trust* sia valido, ed al contempo non individui i beneficiari nei legittimari, ma in altri.

Quest'ultima è fondamentalmente la tesi perorata dagli attori, che intenderebbero in tal modo sostenere una sorta di "indifferenza" (rispetto alla azione esercitata) della vicenda istitutiva del *trust* in discorso¹.

Peraltro, tale tesi deve ritenersi infondata alla luce delle coordinate tracciate dalla Suprema Corte (Sez. II, Ord. 5073/2023 Est. [Parte_3](#) , citata dalla difesa delle convenute in conclusionale) secondo cui "*In caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale* - nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" - *la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" - in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine*

¹ Vedi ad es., pagg. 6 e 7 della prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c..

pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 - bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. "trust" di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari)".

La pronuncia, che contiene una ricostruzione *ex professo* dell'istituto del *trust* discrezionale, è perfettamente applicabile, nel suo *dictum*, al caso in esame.

Il *trust* Bicicletta, infatti, istituito dal defunto Persona_1 in data 01.11.2012 (e poi dotato di *asset* ingentissimi, come si dirà), ossia in epoca successiva alla donazione in favore (del padre) delle convenute, come emerge dalla semplice lettura delle sue clausole (vedi doc. 17, allegato alla prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. delle convenute) è infatti un trust (inter vivos) discrezionale, poiché erano riservate alla valutazione discrezionale del *trustee* sia l'individuazione dei beneficiari (sebbene in una cerchia determinata di soggetti), sia la misura delle attribuzioni, sia i tempi di esse.

Esso rappresenta, per la Cassazione, liberalità non donativa ex art. 809 c.c., come tale soggetta alla azione di riduzione.

Gli attori, quindi, avrebbero dovuto dirigere le loro richieste di riduzione dapprima nei confronti di tale negozio istitutivo (e di quelli di dotazione), e, solo successivamente ed al permanere della eventuale lesione, nei confronti della donazione in (indiretto) favore delle convenute, come osservato sopra con riferimento all'art. 559 c.c..

Ciò non hanno fatto, avendo inteso (verosimilmente per ragioni di dissidio familiare) attaccare direttamente – ma inammissibilmente – la donazione più remota, senza censurare le liberalità più recenti.

Venendo al contenuto patrimoniale del *trust*, come si diceva, i valori sono (pacificamente, quindi anche per gli attori) ingentissimi.

In tal senso, rilevano in primo luogo il fatto che il *trust* fosse dotato, alla data del decesso del *de cuius*, di una provvista mobiliare superiore ad € 2.3Mln.

Si vedano al riguardo:

- il certificato di consistenza al 31.12.2012, doc. 11 convenute (mai smentito o disconosciuto);
- la dichiarazione dei redditi presentata dal *de cuius* (un mese prima della morte), con riferimento al quadro RW 02, doc. 3 convenute da pag. 16 del *pdf*; se con riferimento a tale posizione si voglia dare credito alla versione degli attori circa la erroneità della dichiarazione, è però indiscutibile che l'errore riguardi la titolarità degli *asset* (in quanto non in capo al dichiarante, bensì al *trust*), ma non la loro entità;
- pag. 12 della CTU.

Oltre alla provvista mobiliare, secondo le stesse deduzioni attoree – i quali intendendo ricondurre al contenitore del *trust* (erroneamente ritenuto neutro ai fini dell'art. 559 c.c.), ed escludere dal *relictum* la quantità maggiore possibile di *asset* sono venuti *contra factum proprium* - tra i beni conferiti nel trust [...] rientrano le consistenze della società *Controparte_5* (pag. 5 prima memoria e pagg. 5 e 7 della conclusionale, aventi valore confessorio, oltre alle identiche considerazioni del CTP; vd. pag. 13 CTU e all. 10 della stessa).

Stesso dicasi per l'immobile in Costa Azzurra (valutato dal CTU oltre 1,4Mln: stima non contestata), che secondo il CTP degli attori sarebbe stato venduto dopo il decesso (corrispettivo versato in favore del *trust*), e in ogni caso sarebbe stato precedentemente riconducibile alla società *CP_5* (dunque, in ipotesi, comunque al *trust*).

Tirando le somme, e volendo financo accedere alla tesi degli attori, per la quale:

- il valore del *relictum* ascenderebbe ad €. 493.888,92 (come da perizia immobiliare di cui al doc. 9);
- i debiti ereditari ascenderebbero ad €. 751.236,66 (come da docc. 11-17);
- occorrerebbe, quindi, procedere alla fittizia riunione delle donazioni;

deriva che, in ossequio al disposto dell'art. 559 c.c., e seguendo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, la (parziale) riduzione degli atti istitutivi/di dotazione

del *trust* Bicicletta (rilevanti *ex art.* 809 c.c.) garantirebbe appieno la reintegrazione della quota riservata ai figli del *de cuius*, senza alcuna necessità (e, per quanto qui rileva, senza alcun diritto) di ottenere la riduzione della, più antica, donazione in favore (del padre) delle convenute.

Riunire al *relictum* la somma (assolutamente pacifica) di €. 2.3 Mln – i soli valori mobiliari del *trust*, senza tenere conto del valore delle quote della società e dell’immobile, né del valore degli altri negozi in favore di altri parenti, né dell’ordine di riduzione di queste ultimi – determina infatti un asse, al netto dei debiti, e computando altresì la donazione oggi “attaccata”, superiore a 2,3Mln (493.888,92 + 2,3Mln + 286.636,67 – 751.236,00 = 2.329.288,00).

Da ciò consegue che la quota riservata ai figli legittimari in totale (1/2 dell’asse così ricostruito: circa 1,15Mln) sarebbe stata agevolmente reintegrata dalla riduzione degli atti istitutivi/di dotazione del *trust* Bicicletta (lo si ribadisce: senza tenere conto di ogni altra circostanza sopra detta, tutte favorevoli alla posizione delle convenute).

La domanda deve dunque essere rigettata.

Possono essere assorbite (impropriamente) in ossequio al principio della ragione più liquida tutte le altre eccezioni riconvenzionali avanzate dalle convenute, che non hanno interesse a statuizioni suscettibili di giudicato diverse da quella che disponga il rigetto della domanda avversaria (per qualsiasi ragione, anche la più liquida, e salva riproposizione delle eccezioni in sede di gravame, ove ritenuto).

Sulle spese (artt. 91, 94 e 96 c.p.c.).

Le spese seguono la soccombenza, e devono essere liquidate in favore delle convenute tra loro in solido.

Al pagamento sono tenuti gli attori personalmente, che hanno agito in malafede, come si dirà *infra*, in solido con l’eredità beneficiata; nel silenzio della legge, nulla osta a prevedere nei rapporti interni il regresso integrale verso gli attori personalmente, pena l’ingiustificato pregiudizio che patirebbero i creditori ereditari.

Le spese si liquidano in dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, scaglione a partire da €. 260.000,00, quattro fasi, valori compresi tra i minimi ed i medi in ragione della prossimità del valore della controversia (€ 286.000,00 circa) al range più basso dello scaglione.

Le spese di CTU, liquidate con decreto del 19.3.2024, vengono poste a definitivo carico di parte attrice (nei modi di cui sopra ai sensi dell'art. 94 c.p.c.).

Con riferimento ai presupposti dell'art. 96 c.p.c. invocato dalle convenute (e 94 c.p.c.), essi sussistono pienamente, e coincidono con l'aver agito in malafede, ossia nella piena consapevolezza della abusività e della infondatezza della domanda introdotta: è infatti evidente come gli attori fossero a conoscenza delle vicende relative al "patrimonio estero" riconducibile al *de cuius* (vicende taciute in citazione, con la speranza che non emergessero), che le abbiano successivamente descritte e qualificate senza particolare trasparenza, e che abbiano tentato di ottenere la riduzione della donazione di cui oggi beneficiano le cugine per ragioni intuibilmente connesse al dissidio familiare.

Deve quindi essere comminata la condanna agli attori (personalmente ed in solido, esclusa l'eredità beneficiata) al pagamento di una somma ulteriore in favore delle convenute (in solido), in misura pari alle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui alla epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita:

- rigetta la domanda degli attori;
- condanna gli attori personalmente, in solido tra loro e con l'eredità beneficiata ai sensi dell'art. 94 c.p.c. (e salvo regresso nei termini di cui in motivazione), al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute, che liquida in €. 13.000,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA sui soli compensi, se e come dovuti per legge;

- pone le spese di CTU come liquidate con decreto del 19.3.2024 a definitivo carico solidale della parte attrice (ai sensi dell'art. 94 c.p.c., come al punto che precede);
- condanna gli attori personalmente, in solido tra loro, al pagamento in favore delle convenute, in solido tra loro, della somma di €. 13.000,00 *ex art. 96 c.p.c.* oltre interessi legali sino al saldo effettivo.

Così deciso in Ravenna, Camera di consiglio della Sezione civile del 5.12.2024.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Adriana Forastiere

Il Presidente
dott.ssa Mariapia Parisi